

Prodotti finanziari "My Way" : Tribunale di Siracusa, sez. civile, SENTENZA n. 665/2008

Autore: sentenza

In: Diritto civile e commerciale

Il Tribunale ha ritenuto che, in materia di intermediazione finanziaria, l'intermediario non ha solo un dovere formale di informazione, ma ha l'obbligo di assicurare all'investitore tutto il supporto necessario perché questi possa orientarsi nella scelta del prodotto finanziario, con il miglior risultato auspicabile.

?

Il Tribunale ha ritenuto che l'aver proposto all'investitore un solo prodotto finanziario (nel caso di specie Myway), tra le tante alternative possibili, e peraltro non rispondente alle personali e concrete esigenze dell'investitore, costituisce violazione dei doveri di diligenza, correttezza ed informazione da parte dell'intermediario finanziario.

?

Il Tribunale ha ritenuto, quindi, che la violazione di tali obblighi comporti responsabilità precontrattuale ed ha condannato l'Intermediario al risarcimento dei danni in favore del cliente, liquidandoli equitativamente, in misura pari alle rate del piano finanziario già pagate, maggiorate degli interessi.

?

avv. Marco Spadaro

<https://www.diritto.it/prodotti-finanziari-my-way-tribunale-di-siracusa-sez-civile-sentenza-n-6652008/>